

Le concessioni cimiteriali

di Sereno Scolaro

Estratto dal "Corso di formazione ed aggiornamento professionale sui servizi funebri e cimiteriali" scritto dall'autore. Il corso è contenuto in un numero speciale di "Nuova Antigone" inviato in omaggio agli abbonati.

Premessa

Il Regolamento tratta delle concessioni cimiteriali al capo XVIII, definendole principalmente con il termine di:

sepulture private nei cimiteri

concetto che deve essere tenuto distinto da quello di:

reparti speciali entro i cimiteri

cui è dedicato il capo XX, oppure da quello di:

sepolcri privati fuori dai cimiteri

cui è dedicato il capo XXI.

Rientrano nella categoria delle **concessioni cimiteriali** le due prime tipologie.

Per **sepulture private nei cimiteri** intendiamo singole sepulture, siano esse a carattere individuale o collettivo, mentre per **reparti speciali nei cimiteri** intendiamo intere aree della superficie cimiteriale dedicate (... concesse ...) a collettività.

Per **sepolcri privati fuori dai cimiteri** intendiamo singoli sepolcri, individuali o di famiglia, posti al di fuori dei cimiteri: le modalità e condizioni prescritte per la loro costruzione, la vigilanza che ne è prevista e gli altri elementi che li caratterizzano sono il segnale evidente di come questa tipologia sia sostanzialmente vista con disfavore, sia per la concezione imperante che i cimiteri non possano che essere pubblici ⁽¹⁾, sia per la correlata preoccupazione di non lasciare spazi ad alcuna forma di "privatizzazione" in materia di sepolcri.

Il termine di **concessione** denuncia anche un'ulteriore caratteristica: quella della *pubblicità* dell'istituto, pubblicità intesa nel senso di istituto assoggettato al regime del diritto pubblico e sottratto dal campo meramente patrimoniale di natura civilistica, al quale non si applicano gli istituti di diritto comune.

Ricordiamo come l'art. 824, ultimo comma, Codice Civile, assoggetti i cimiteri ⁽²⁾ al regime dei beni demaniali.

Il che non significa che siano beni demaniali, ma piuttosto beni patrimoniali dei Comuni sottoposti allo stesso regime dei beni demaniali ⁽³⁾.

Questa previsione è il risultato di un processo evolutivo abbastanza lungo, e non sempre coerente, per il quale non sempre questa natura pubblicistica veniva totalmente percepita, anzi si dava credito anche alle posizioni meramente patrimoniali.

Dall'Unità d'Italia in poi si è avuto un processo di evoluzione, sia in campo dottrinario, sia in campo giurisprudenziale ⁽⁴⁾, che è andato nella direzione della natura pubblicistica: la norma del Codice Civile è stato il punto di arrivo di questa evoluzione.

¹ - Questa concezione risale alla riforma napoleonica con la soppressione dei cimiteri ecclesiastici, sia all'interno delle chiese, sia immediatamente al loro esterno, la collocazione dei cimiteri fuori dai centri abitati, ecc..

In alcune lingue il termine "camposanto" significa sia cimitero, che sagrato della chiesa (Cfr.: *churchyard*, in inglese), tanto più che le chiese erano e sono tuttora nei centri abitati, seppure con qualche eccezione.

² - Ed, per notizia, i mercati.

³ - È noto come in diritto amministrativo si parli di (A) beni demaniali e (B) beni patrimoniali, a loro volta distinti in:

(A.1) demaniali per natura,

(A.2) demaniali per destinazione,

(B.1) patrimoniali indisponibili e

(B.2) patrimoniali disponibili.

Nella Relazione al Codice Civile ⁽⁵⁾ si legge ⁽⁶⁾:

"Al regime dei beni demaniali ho infine assoggettato (articolo 824, ultimo comma) i mercati comunali, avuto riguardo all'uso pubblico di essi, nonché i cimiteri, di cui già sotto l'impero del codice precedente autorevoli scrittori affermavano la demanialità."

Come si può notare, si tratta di una scelta precisa e cosciente.
Questo assoggettamento significa che:

"Gli effetti dell'appartenenza al pubblico demanio sono, in primo luogo, l'inalienabilità e la non usucapibilità dei beni: note di carattere negativo, che riassumono l'esclusione dal commercio del diritto privato (articoli 823, primo comma, e 1145, primo comma). L'inalienabilità non è però assoluta: questa importa che i beni demaniali non possono formare oggetto di negozi di diritto privato diretti a trasferirne la proprietà o a costituire su di essi diritti a favore di altri soggetti. Il trasferimento e la costituzione possono invece verificarsi in forza di negozi, o di altri fatti giuridici, di diritto pubblico contemplati dalle leggi speciali: perciò le disposizioni di queste leggi sono fatte salve in modo espresso nell'art. 823. In secondo luogo, la condizione dei beni demaniali resta determinata, nel lato positivo, dal loro assoggettamento alla cura della pubblica amministrazione, alla quale soltanto spetta la loro tutela, sia per la consistenza materiale, sia per la condizione giuridica. Questa tutela è di solito esercitata con i mezzi amministrativi della polizia demaniale; l'amministrazione, però, può fare uso anche dei mezzi ordinari stabiliti dal codice a difesa della proprietà del possesso (art. 823, secondo comma)." ⁽⁷⁾.

Nel caso dei cimiteri si è, proprio per questo, in presenza di fatti giuridici, di diritto pubblico contemplati dalle leggi speciali: le concessioni cimiteriali.

Per lo stesso motivo sono del tutto escluse le possibilità di ricorrere ad atti di natura privatistica, di atti di disposizione per il trasferimento o per la costituzione di diritti a terzi.

Il rapporto è sempre tra amministrazione (Comune) e concessionario: ogni atto del concessionario che esca da questa relazione è nullo.

Le concessioni cimiteriali: i soggetti

In questo ambito possono essere destinatari di concessioni cimiteriali:

(A) privati, che si possono distinguere in:

1. persone fisiche
2. famiglie
3. collettività/comunità
 - 3.1. religiose
 - 3.2. nazionali
 - 3.3. di altro tipo

(B) Enti, che si possono distinguere in:

1. enti morali
2. confraternite
3. istituzioni
4. di altro tipo ⁽⁸⁾

ma con l'avvertenza che in tale categoria non possono ricomprendersi enti o altro aventi scopi commerciali, né società giuridiche in quanto prive di quell'elemento personale che costituisce l'"interesse" alla sepoltura.

⁴ - Si suggerisce una consultazione dell'ampia raccolta di giurisprudenza predisposta da ANTIGONE (anche come omaggio agli abbonati 1995), da cui si può cogliere questa evoluzione e i suoi tentennamenti.

⁵ - Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (GRANDI) presentata nell'udienza del 16 marzo 1942-XX per l'approvazione del testo del "Codice Civile".

⁶ - Paragrafo 394, ultimo periodo; pag. 81.

⁷ - Stessa Relazione, paragrafo 395 (testuale). Si è preferito riportare integralmente tale parte della Relazione, perché consente di dare un quadro del concetto di demanialità, senza ricorrere a rinvii particolarmente onerosi. Chi volesse approfondire tale aspetto può farlo ricorrendo a manuali di diritto civile e, soprattutto, di diritto amministrativo.

⁸ - Ad es.: le associazioni non riconosciute, ecc..

Le concessioni cimiteriali: l'oggetto

In primo luogo, oggetto delle concessioni cimiteriali è una porzione della superficie cimiteriale, che può essere destinata:

A) alla costruzione di sepolture a tumulazione

- individuale
- per famiglie
- per collettività

B) alla inumazione

- per famiglie
- per collettività

ma, in questo caso, devono essere dotate di apposito ossario ⁽⁹⁾.

Lo scopo, la finalità della concessione è quella della sepoltura, sia se si affronta la questione dal lato soggettivo, sia dal lato oggettivo.

Caratteristiche delle concessioni cimiteriali

Prima di entrare in ulteriori dettagli, è opportuno definire alcune caratteristiche a carattere generale che contraddistinguono le concessioni cimiteriali.

I caratteri generali sono:

| |
|---|
| – rapporto Pubblica Amministrazione / concessionario: dove quest'ultimo è assoggettato alla supremazia (<i>potestas imperii</i>) della prima, la quale è comunque tenuta all'imparzialità ⁽¹⁰⁾ |
| – vincolo di destinazione alla funzione sepolcrale |
| – temporaneità ⁽¹¹⁾ |
| – onerosità |
| – divieto di destinazione a scopo di lucro o speculazione ⁽¹²⁾ |
| – limitazione del diritto d'uso a soggetti predeterminati o predeterminabili |

Si parla di caratteri generali, per il fatto che spetta alla regolamentazione comunale definire gli ulteriori dettagli delle concessioni, che possono riguardare la tipologia, la durata, l'onerosità, le modalità di concessione, le modalità di esercizio del diritto derivante dalla concessione al concessionario, delle procedure di revoca, decadenza, estinzione, rinuncia della concessione e di ogni altro aspetto.

Modalità di concessione

Le modalità di concessione devono venire regolate dal Regolamento comunale, ma devono tenere conto di alcuni parametri fondamentali:

- l'individuazione del soggetto (concessionario)
- l'individuazione delle persone destinatarie della concessione (aventi diritto)
- l'individuazione dell'oggetto della concessione (area per costruzione, tipologia di manufatto da costruire, area per inumazioni, ecc.)
- definizione del contenuto del diritto di sepoltura
- definizione delle modalità di esercizio del diritto di sepoltura

⁹ - Si noti che in questo caso non si prevede la sepoltura ad inumazione individuale, da cui si dovrebbe dedurre che non siano legittime sepolture private individuali ad inumazione. La previsione risente della concezione del cimitero ad inumazione in campo comune. Del resto, con argomentazioni analoghe, si potrebbe sostenere l'illegittimità della costruzione di sepolture a sistema di tumulazione direttamente da parte dell'Amministrazione Comunale, che intenda poi procedere alla concessione dei manufatti finiti.

¹⁰ - Cfr.: art. 97 Cost.. Non si deve confondere la supremazia, la *potestas imperii* con l'arbitrio.

¹¹ - Principio peraltro affermato esplicitamente solo con il DPR 21 ottobre 1975, n. 803 (entrato in vigore il 10 febbraio 1976).

¹² - Si tenga presente che il "lucro" e la "speculazione" non hanno giuridicamente il significato di illiceità che gli attribuisce il linguaggio comune con un giudizio di valore sostanzialmente negativo, ma piuttosto quello di provento da un'attività di impresa, di commercio o altro, non caricando questi termini di alcun giudizio di valore e dando per scontata la liceità.

- durata
- onerosità
- clausole risolutive
- altri elementi

Ad esempio, il Regolamento prevede solo la durata massima ⁽¹³⁾, prevede che il diritto d'uso spetti al concessionario e ai suoi familiari, senza definirli, prevede che si possano stabilire oneri, esemplificandone uno, ecc., ma è in sede di regolamentazione locale che si esce ⁽¹⁴⁾ dal generico e si individuano le fonti che regolano le concessioni, le loro tipologie, la procedura di assegnazione e ogni altro rapporto.

In questo campo uno strumento di particolare interesse è quello tariffario.

La tariffazione delle concessioni cimiteriali è spesso valutata senza alcun approccio sistematico, senza valutarne le conseguenze.

Prevale ancora una tipologia di tariffa di tipo iniziale, talora ⁽¹⁵⁾ improntata ad una concezione di basso profilo del concetto di *autofinanziamento* ⁽¹⁶⁾.

Ben pochi esperimenti vengono fatti per saggiare la possibilità di una maggiore articolazione nella struttura tariffaria, ad esempio introducendo forme di tariffe periodiche o forme di tariffazione mista.

Le forme di tariffazione periodiche appaiono più aderenti alla natura delle concessioni cimiteriali, quale concessioni di durata e sono destinate a trovare spazio in futuro, come conseguenza della trasformazione della contabilità degli Enti Locali da finanziaria ad economica ⁽¹⁷⁾, rispetto alla quale si presentano congrue.

Le modalità di concessione: le procedure

Trattandosi di un rapporto di diritto pubblico, la concessione presuppone una istanza del richiedente, una valutazione dell'Amministrazione, un atto di concessione.

Spesso le procedure sono predefinite, così come la valutazione dell'Amministrazione limitata alla constatazione della disponibilità della particolare tipologia richiesta.

Già prima della Legge 8 giugno 1990, n. 142, in molte Regioni si era previsto che i provvedimenti ⁽¹⁸⁾ di concessioni cimiteriali non fossero soggetti al controllo, ove rispettassero le norme dei Regolamenti comunali.

Ora, tale posizione diviene ancor più sensibile se si considera che, sempre che vi sia il rispetto del Regolamento comunale per quanto riguarda la tipologia, durata, tariffe, rapporti tra concedente e concessionario, ecc., gli atti di concessione si rappresentano sempre più come atti a contenuto vincolato ⁽¹⁹⁾, sì da determinare una competenza dirigenziale, e non degli organi elettivi ⁽²⁰⁾.

La forma dell'atto di concessione dovrebbe essere quella dell'atto pubblico registrato, anche se in molti Comuni si ricorre alla scrittura privata registrabile in caso d'uso.

Pochi hanno pensato a soluzioni alternative, più omogenee agli orientamenti di semplificazione dell'azione amministrativa cui si ispira la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ad esempio, è stata poco approfondita la possibilità di ricorrere a degli "atti di sottomissione" da parte del (l'aspirante) concessionario, cui corrisponda una qualche forma di adesione (silenzio-assenso ?) degli organi dell'Amministrazione.

Forse, queste "soluzioni alternative" sono destinate a diffondersi, anche se probabilmente è ancora abbastanza presto ed è necessaria un maggiore approfondimento.

Il diritto di sepolcro e suo esercizio

¹³ - 99 anni. Ma la durata può benissimo essere diversa a seconda della tipologia.

¹⁴ - O, almeno, lo dovrebbe: laddove il Regolamento comunale non risponde a questa sua funzione si generano frequentemente conflitti difficilmente affrontabili.

¹⁵ - Specie laddove sia l'Amministrazione a provvedere alla costruzione dei manufatti e divengano oggetto di concessione i sepolcri finiti, immediatamente utilizzabili.

¹⁶ - Ad esempio, computando i meri costi di costruzione, dividendoli per posti salma, senza considerare valutazioni di costo derivanti dall'occupazione del suolo cimiteriale o i tempi di assegnazione, e - soprattutto - trascurando gli ammortamenti tecnici e gli oneri di manutenzione dell'edificato.

¹⁷ - Cfr.: art. 55, commi 1° e 6°, Legge 8 giugno 1990, n. 142.

¹⁸ - Deliberazioni.

¹⁹ - Dal Regolamento comunale, approvato dal Consiglio Comunale.

²⁰ - L'art. 32, comma 2, letto. m) della Legge 8 giugno 1990, n. 142 attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale "gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che".

Il diritto di uso delle concessioni cimiteriali, cioè lo *jus sepulchri* nelle sepolture private, è il contenuto sostanziale della concessione.

Consiste nel diritto a trovare sepoltura nella sepoltura privata.

Esso può essere:

| DIRETTO | DERIVATO |
|---|---|
| quando derivi direttamente al soggetto dall'atto di concessione | quando derivi da un altro soggetto con il quale insistono particolari relazioni |
| concessionario | familiari, altri |

Mentre per l'individuazione del concessionario, in genere, non vi sono particolari difficoltà, almeno sin tanto che questi si vivente, individuandosi questa figura in colui che ha stipulato l'atto di concessione ⁽²¹⁾, non altrettanto può dirsi quando si debba affrontare l'individuazione dei soggetti che dispongano di un diritto di sepolcro "derivato" o quando il "fondatore del sepolcro" venga meno.

Infatti, chi sono i familiari dei concessionari?

Se a questa domanda aggiungiamo altri quesiti concernenti la possibilità che il diritto di sepolcro venga usato anche da altri soggetti, scopriamo che le questioni tendono ancor più ad assumere aspetti di complessità.

Ad esempio, le persone "con loro conviventi" sono le persone conviventi con il concessionario, oppure tanto con questi, quanto con i suoi familiari?

E, ancora, quali possono essere i criteri per determinare quelle "particolari benemeritenze" nei confronti dei concessionari.

E quando il concessionario originario viene a mancare, quale sorte ha la concessione cimiteriale?

Sintetizziamo queste problematiche come segue:

- familiari
- conviventi
- benemeriti
- successione

e cerchiamo di darvi una risposta, o almeno un orientamento.

A) Familiari: il Regolamento molto opportunamente non fornisce una definizione di famiglia.

Perché molto opportunamente ?

Per la semplice ragione che il concetto di famiglia non è unitario (si pensi alla famiglia agli effetti anagrafici ⁽²²⁾, alla famiglia c.d. civile ⁽²³⁾, alla famiglia "fiscale" ⁽²⁴⁾, ecc.).

Ma oltre a queste valutazioni, occorre tenere presente come il concetto di famiglia sia un concetto che risente della società e della storia, cioè è un concetto in evoluzione : basti pensare ad aspetti non lontani nella nostra memoria, quando le donne "passavano" dalla famiglia paterna a quello del suocero ⁽²⁵⁾ : molti regolamenti comunali prevedevano che le nuore avessero il diritto di sepoltura nella tomba del suocero, ma perdessero quello nella tomba del padre o, al più, che lo conservassero "a titolo personale", magari anche "non trasmissibile".

Spetta quindi al Regolamento comunale definire tale concetto, tenendo conto sia delle tradizioni locali, sia della tipologia delle sepolture, sia di altri parametri.

B) Conviventi: la formulazione del Regolamento consente di sostenere due tesi, la prima per cui la convivenza utile a determinare il formarsi di un diritto di sepoltura vada riferita esclusivamente ai casi di convivenza con il concessionario, la seconda che vada riferita ai casi di convivenza con il concessionario e i suoi familiari.

La prima è quella più sostenibile, soprattutto sotto il profilo dell'interpretazione letterale, ma, al di là dell'opzione tra queste due scelte, rimane in ombra il concetto stesso di "convivenza".

²¹ - Questo concessionario iniziale, originario, viene talvolta definito con il termine di "fondatore del sepolcro".

²² - Cfr.: Art. 4, DPR 30 maggio 1989, n. 223, nella quale sono ricompresi i coabitanti legati da determinati rapporti.

²³ - Che, oltretutto, non sempre è la stessa: Cfr.: artt. 143 e 433 C.C., che individuano due differenti tipologie di famiglia.

²⁴ - I familiari a carico, sotto il profilo IRPEF, possono non essere conviventi, in alcuni casi influisce il loro reddito, ecc..

²⁵ - Cosa che si rifletteva anche sul cognome (la donna assumeva il cognome del marito, ma in realtà assumeva il cognome della famiglia di lui e i figli legittimi non avevano il cognome del padre, ma quello della famiglia del padre, cioè dell'"unico" cognome che avevano sia il padre e la madre ...). Oggi, dopo la Riforma del Diritto di Famiglia, la moglie assume ancora il cognome del marito aggiungendolo al proprio (art. 143.bis C.C.).

Di primo acchito, si potrebbe affermare che convivenza sia sinonimo di coabitazione, ma non è sempre proprio così (²⁶).

In secondo luogo, rileva la convivenza al momento del decesso, deve essere caratterizzata da particolari requisiti di durata, una convivenza, magari protrattasi per un periodo abbastanza lungo che non sussista al momento del decesso può ugualmente concretizzare il diritto di sepoltura?

Anche a queste domande la risposta spetta al regolamento comunale, che potrebbe tenere conto di una serie di parametri, non ultimo quello della durata della convivenza.

C) Benemeriti: anche qui si pongono domande analoghe a quelle già viste per la "convivenza", pur dovendosi ancora di più verso l'orientamento di riferire le particolari benemeritenze solo nei confronti del concessionario.

In questo caso, però è opportuno che il Regolamento comunale delinea con una certa precisione i criteri di individuazione, ricercandoli tra quelli che possono presentare elementi di oggettività.

Anche qualora tale individuazione sia demandata ad una dichiarazione unilaterale del concessionario, si dovrà fare attenzione a precisare opportune griglie (ad es.: precedendo che un'eventuale, ammessa, dichiarazione unilaterale del concessionario sia depositata presso gli uffici comunali almeno un certo tempo prima del decesso, o simili).

Perché queste cautele?

Non si tratta di una posizione di preconcetta ostilità verso questo istituto, bensì della preoccupazione di evitare che esso divenga lo strumento di alterazione del rapporto concessorio, consentendo vere e proprie operazioni di vendita di posti salma (²⁷), i cui caratteri di speculazione (²⁸) appaiono evidenti.

D) Successione: anche la successione nel diritto di sepolcro, venuto meno il fondatore del sepolcro, va regolata in sede di regolamentazione comunale, con l'individuazione di criteri di priorità, tenendo presente che il diritto di sepolcro è un diritto personale e non patrimoniale, così che non può trasmettersi per eredità, ma solo per discendenza (²⁹).

Qui le soluzioni possono essere differenti: forniamo indicazioni di due indirizzi principali che sono seguiti.

Il primo è quello di far sì che con la successione, chi subentra al concessionario (fondatore del sepolcro) deceduto assuma a sua volta la qualità di concessionario, mentre il secondo si limita a riconoscere il diritto di sepoltura ai discendenti.

Il primo indirizzo ha il difetto di generare, nel tempo, una probabile proliferazione di concessionari, e una loro presumibile litigiosità.

Il secondo porta più rapidamente a situazioni di "estinzione della famiglia".

Le due impostazioni vanno modulate accortamente, tenendo conto della durata delle concessioni, della loro dimensione e di altri fattori, non ultimo quello della manutenzione dei sepolcri (³⁰).

Nulla vieta che la scelta venga differenziata per tipologia di concessioni.

E) Enti: Sin qui, quando la concessione di sepolture private riguarda sepolture di tipo familiare, mentre quando si tratta di collettività o di enti, il panorama complessivo è destinato a mutare radicalmente.

In questi casi, il diritto di sepoltura spetta alle persone contemplate nell'ordinamento dell'ente e individuate nell'atto di concessione.

L'espressione "individuate nell'atto di concessione" non deve essere inteso in senso letterale, bensì nel senso che l'atto di concessione deve prevedere i criteri per la loro individuazione.

Ad esempio, nelle congregazioni religiose può essere facile definire i criteri di appartenenza, e quindi di individuazione, mentre in altri casi questo non è così immediato.

In alcune realtà, si stanno verificando fenomeni di sedicenti congregazioni, misericordie, confraternite, ecc. che chiedono (e talora ottengono) la concessione di aree per la costruzione di sepolcri destinati a propri aderenti, che magari lo diventano al momento di usufruire del sepolcro, eludendo così il preciso divieto stabilito al comma 4° dell'art. 92, DPR 10 settembre 1990, n. 285.

²⁶ - Si faccia l'esempio di una collaboratrice familiare che alloggi presso la famiglia del concessionario: può parlarsi di coabitazione o si tratta di un'abitazione strumentale all'attività svolta?

²⁷ - Violando palesemente la nullità degli atti di disposizione *inter vivos* dei sepolcri, che è portato naturale dell'assoggettamento al regime dei beni demaniali.

²⁸ - Nel senso che il termine ha nel linguaggio comune.

²⁹ - La trasmissione per via ereditaria può, al limite, ammettersi solo una volta esaurita la discendenza.

³⁰ - Ad esempio, si potrebbe porre il dubbio se gli aventi diritto di sepoltura che non siano concessionari siano tenuti alla manutenzione dei sepolcri ex art. 63 DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Questi "enti" in realtà sono vere e proprie imprese commerciali che occultano la propria attività dietro questa o quella definizione di congregazione, confraternita, ecc. e costituiscono un fenomeno che non sia hanno esitazioni a definire preoccupante ⁽³¹⁾.

Per evitare questi fenomeni speculativi, spesso al di là del limite del lecito, è opportuno che il Regolamento comunale stabilisca, in primo luogo, precisi requisiti per l'ammissibilità di questi "enti" e, quindi, criteri di individuazione delle persone che vi appartengano ⁽³²⁾ che siano abbastanza ben definiti e tali da ovviare a questi aspetti negativi.

Tipologie delle concessioni cimiteriali

In precedenza si erano individuate le concessioni cimiteriali come quelle destinate a:

A) alla costruzione di sepolture a tumulazione

- individuale
- per famiglie
- per collettività

B) alla inumazione

- per famiglie
- per collettività

Da qui e da quanto detto in precedenza, possiamo trarre la conclusione che le tipologie di concessioni cimiteriali siano:

| OGGETTO | DESTINAZIONE |
|-------------------------|--|
| aree per la costruzione | tumulazioni individuali |
| aree per la costruzione | tumulazioni per famiglie |
| aree per la costruzione | tumulazioni per collettività |
| aree per la costruzione | nicchie ossario |
| aree per la costruzione | cappelle, templi, colombari per urne cinerarie |
| manufatti costruiti | tumulazioni individuali |
| manufatti costruiti | tumulazioni per famiglie |
| manufatti costruiti | tumulazioni per collettività |
| manufatti costruiti | nicchie ossario |
| manufatti costruiti | cappelle, templi, colombari per urne cinerarie |
| aree per inumazione | per famiglie |
| aree per inumazione | per collettività |

Questa tabella andrebbe integrata di un'ulteriore colonna, quella delle durate, e, preferibilmente, di un'altra per le tariffe.

Non lo si fa perché si tratta di elementi che solo il Regolamento comunale può determinare.

Occorre anche ricordare come queste definizioni siano il più possibile "tecniche", in considerazione che le diverse tipologie di manufatti sepolcrali presentano una tale ricchezza terminologica, variabile da zona a zona, da Comune a Comune, talora anche da una frazione all'altra dello stesso Comune.

Questa varietà e ricchezza terminologica va tenuta in debito conto per poter affrontare con una certa metodologia la conoscenza dell'ambiente cimiteriale.

³¹ - Senza considerare il fatto che talora vengono inquinati dalla criminalità organizzata.

³² - Ad esempio, prevedere il deposito dell'elenco degli aderenti con una certa periodicità, la concretizzazione del diritto di sepoltura dopo un certo tempo dal deposito, ecc..